

Prot. N. 441/63/ 1º Sett.

Rif: prot. n. 2039 del: 6.3.2003

AFCOMUNE DI Servizi Demografici CASTELNUOVO RANGONE

e p. c. Al COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

OGGETTO: Smarrimento carra d'identità

Con riferimento alla nota supra emarginata, relativa all'oggetto, si rappresenta che la scrivente ritiene die debba essere osservata la direttiva del Ministero dell'Interno, di cui alla nota del 22.10.2002, sulle modalità da osservare per comprovare lo smarrimento della carta d'identità.

Al riguardo, si precisa che la disciplina introdotta dall'art. 47 comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 relativa alla dichiarazione sostitutiva, non essendo applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto lo smarrimento della carta d'identità, così come il furto, avendo privato il cittadino di un suo documento di identificazione ai fini di polizia, non lo cautela da un eventuale uso improprio da parte di terzi.

Lo smarrimento o il furto della carta d'identità, documento equipollente al passaporto, rendono obbligatoria la denuncia di avvenuto smarrimento agli organi Polizia, anche ai fini della richiesta di duplicato.

Il Comune, quindi, per procedere al rilascio del duplicato della carta d'identità in corso di validità deve necessariamente acquisire la denuncia di smarrimento (o di furto). Nel caso, invece, di smarrimento della carta d'identità scaduta deve osservare le consuete modalità previste per il rinnovo.

CC R

p. H. PREFETTO

TOTAL P.01

PAG 1